SERVIZIO SUAP COMMERCIO

ORDINANZA DEL SINDACO N. 274/2020

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio, del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare art 1 co.2 lett u) e z);

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

RICHIAMATO il D.P.C.M. 3 dicembre 2020 che all'art.1, co.1, lett. b) condiziona l'accesso ai parchi pubblici al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, la lett. ff) che introduce una limitazione dell'orario di apertura degli esercizi commerciali fino alle ore 21:00; altresì la lett. gg) che prevede limitazioni al consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18:00 nonché la limitazione della ristorazione con asporto alle ore 22:00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219
Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it

CONSIDERATO che nel periodo natalizio è diffusa l'usanza di esplodere fuochi d'artificio, petardi e prodotti pirotecnici di ogni tipologia, nonché scambiarsi gli auguri, anche con brindisi, con altre persone nelle piazze e strade del tessuto viario urbano, con prevalenza nelle zone del centro, ma anche sulle spiagge, nelle pinete comunali;

RITENUTO necessario ed urgente, a maggiore tutela e nell'interesse della popolazione tutta, rafforzare ulteriormente le misure adottate, per meglio contribuire a gestire la situazione emergenziale ed a contenere e mitigare la diffusione del contagio da COVID-19, fermo restando l'obbligo a carico di ciascun cittadino di seguire e far eseguire scrupolosamente le misure igieniche suggerite dal Ministero della salute, cui attenersi nella normale attività quotidiana;

RITENUTO opportuno, nel rispetto della normativa vigente che attribuisce al Sindaco le funzioni di autorità sanitaria locale in materia di igiene e sanità pubblica e visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che *"Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana",* provvedere con la massima urgenza in quanto la tempestività delle misure adottate risulta determinante ai fini delle loro efficacia;

RAVVISATO che allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nel Comune, il Sindaco quale autorità competente è tenuto ad adottare ogni misura di contenimento e gestione, adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra citate;

RITENUTO indifferibile ed urgente adottare il presente provvedimento, previsto dal disposto dell'art. 50, comma 5 -7 (T.U.E.L.) sul territorio comunale;

RITENUTO altresì' che la misura adottata con la presente ordinanza non sia in contrasto con le misure statale e non ecceda i limiti previsti dall'art. 1 del d.l. 19/2020;

CONSIDERATA quindi la necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, con riferimento all'intero territorio comunale, limitatamente ai giorni compresi tra il 24.12.2020 ed il 06.01.2021 preveda il divieto di stazionamento delle persone nelle piazze e strade del tessuto viario urbano, sulle spiagge e nelle pinete comunali nella fascia oraria compresa dalle ore 5:00 alle ore 22:00, e per il giorno 01.01.2021 dalle ore 07:00 alle ore 22:00;

CONSIDERATO altresì necessario adottare un provvedimento contingibile ed urgente che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, limitatamente ai giorni compresi tra il 24.12.2020 ed il 06.01.2021 preveda il divieto a chiunque e su tutto il territorio comunale, nelle aree sia pubbliche che private (compresi balconi, terrazzi, giardini, cortili, corti private, aree asservite, ecc.) di esplodere, prodotti pirotecnici di ogni tipologia, al fine di evitare raggruppamenti di persone e disturbo della quiete pubblica;

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219
Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it

VISTI i menzionati artt. 13, 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento egli Enti Locali" in cui si individua il Sindaco quale autorità locale di protezione civile e di sanità;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 secondo cui "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO l'art 50 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii - TUEL - che attribuisce al Sindaco potere di ordinanza come Autorità Sanitaria locale in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, nonché un potere di organizzazione e coordinamento dei tempi della città (esercizi commerciali, esercizi pubblici) che ordinariamente segue gli indirizzi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri fissati dalla Regione;

VISTO altresì l'articolo 54 comma 4 del succitato decreto legislativo che consente al Sindaco di adottare, in coerenza con la normativa emergenziale vigente, provvedimenti contingibili e urgenti limitativi della libertà di stazionamento che siano in grado di contrastare efficacemente il fenomeno dell'eccessivo sovraffollamento in aree pubbliche dei centri abitati;

VISTO il vigente Statuto comunale;

ORDINA

- entro la propria competenza territoriale del Comune di Castiglione della Pescaia, fatti salvi gli obblighi normativi già vigenti, che a far data dal 24.12.202 e fino al 06.01.2021, su tutto il territorio comunale, nelle aree sia pubbliche che private (compresi balconi, terrazzi, giardini, cortili, corti private, aree asservite, ecc.) è fatto divieto a chiunque esplodere, prodotti pirotecnici di ogni tipologia;

- nella fascia oraria compresa dalle ore 5:00 alle ore 22:00, e per il giorno 01.01.2021 dalle ore 07:00 alle ore 22:00 è fatto divieto di creare raggruppamenti al fine di brindare, consumare cibi e bevande nelle piazze e strade del tessuto viario urbano, sulle spiagge e nelle pinete comunali;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia;

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219
Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it

- la trasmissione delle presente ordinanza alla Polizia Municipale e al Prefetto di Grosseto per opportuna conoscenza.

INCARICA

La Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE CHE

- la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al giorno 06 gennaio 2021 compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

- Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n.33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n.35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

- avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, ai sensi del D.Lgs 104/2010 oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, termini decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del DPR 1199/1971.

Sindaco
FAR

NETANI GIANCARLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia
P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111 - Fax 0564/927219
Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it
e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it